

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2415

Art. 9 L.R. n. 29/2018 — Revisore unico dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (A.R.P.A.L. - Puglia) — Individuazione compenso.

Assente l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. Collocamento obbligatorio e Raccordo ARPAL, dott.ssa Teresa Antonicelli, confermata dal Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro – dott.ssa Monica Calzetta e dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue il Presidente:

Premesso che

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni”, identifica all’art. 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma 86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane;
- L’art. 1, comma 89, della medesima legge dispone che “lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85”. In tale ultima categoria ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego, con riferimento ai quali l’Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, ha sospeso l’adozione dei provvedimenti di riordino fino al momento dell’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dal disegno di legge approvato con l’approvazione della legge n. 183/2014;
- La legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede, all’art. 1, comma 3, il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
- L’art. 15 rubricato “Servizi per l’impiego” del decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 detta specifiche misure volte a garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa che assicurino la continuità dei servizi medesimi;
- La legge regionale n. 31 del 30 ottobre 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale” ed, in particolare, l’art. 4, comma 2, prevede che “Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano ad essere esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari fino alla data di entrata in vigore delle riforme di settore”;
- La legge regionale n. 9 del 27 maggio 2016 “Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)” ed, in particolare, l’art. 9, commi 1 e 2, oltre a confermare che “Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalla Città metropolitana di Bari e dalle province fino all’entrata in vigore delle riforme di settore”, stabilisce altresì, che “Per il biennio 2015-2016, fino alla costituzione dell’Agenzia nazionale del lavoro, i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro sono disciplinati sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed, in particolare, l’articolo 1 c.793, prevede che, allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l’impiego e di consolidarne l’attività a

supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della citata legge n. 205/2017, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.

- l'art. 1 c.794 della suddetta legge prevede che, per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018;
- con la L.R. n. 29 del 29/06/2018 ad oggetto "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato" sono stati disciplinati le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- l'art. 7 della suddetta legge regionale prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
- l'art.9 c.1 della suddetta legge individua gli organi dell'ARPAL nel direttore generale e nel revisore unico;
- L'art. 9, comma 8 della suddetta legge prevedeva che "8. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, che ne stabilisce il compenso secondo i parametri fissati con decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)";
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1 del 8.01.2019, è stato nominato il Commissario Straordinario dell'A.R.P.A.L. con il compito di completare il percorso finalizzato a rendere operativa la stessa Agenzia nell'esercizio delle attività ad essa attribuite per legge;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.91 del 22.01.2019, è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia Regionale delle Politiche Attive per il Lavoro (A.R.P.A.L.) istituita con L.R. n. 29/2018;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 12.02.2019, è stato nominato il revisore unico ai sensi dell'art. 9, commi 8 e 9 della suddetta legge, rinviando ad un successivo atto la determinazione del relativo compenso in conseguenza dell'approvazione del bilancio dell'Agenzia Regionale per le Politiche attive (A.R.P.A.L.) ed in ogni caso al momento del loro reperimento nell'ambito dei documenti contabili;
- con Determinazione del Commissario Straordinario n. 3 del 12.02.2019 ad oggetto "Approvazione Bilancio Annuale 2019, pluriennale 2019-2021 e relazione al Bilancio dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. – Puglia), istituita con Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29" è stato adottato il Bilancio annuale e pluriennale dell'ARPAL;

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 409 del 07.03.2019 “Agenzia Regionale per le Politiche attive del lavoro – ARPAL Puglia. Approvazione bilancio preventivo annuale 2019 ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 29/2018) è stato approvato il bilancio annuale della suddetta Agenzia;
- l’art. 23 della Legge Regionale n. 52 del 30/11/2019 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”, pubblicata nel BURP n. 139 del 30/11/2019 ha modificato il comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 sopprimendo le parole: “secondo i parametri fissati con decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)”;

Considerato che:

- la richiamata L.R. n. 29/2018 prevedeva che il compenso del revisore unico fosse individuato secondo i parametri fissati con decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia;
- i parametri stabiliti nel riquadro 4 della Tabella C allegata al D.M. n. 140/2012 per la liquidazione dei compensi relativi allo svolgimento di attività di revisione contabile, fanno riferimento a grandezze contabili quali componenti positivi di reddito lordi, totale delle attività, ammontare delle passività, rilevabili dal bilancio e, pertanto, qualora reperibili, di facile e pronta determinazione senza necessità di nuovo atto;
- con la richiamata modifica apportata al comma 8 dell’art. 9 della L.R. n. 29/2018 la determinazione del compenso del Revisore Unico ARPAL da parte della Giunta Regionale è stata sganciata dai parametri di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 richiamato in via diretta dalla norma, a far data dall’entrata in vigore della norma;
- con riferimento ai compensi relativi a incarichi di revisione contabile presso altre Agenzie Regionali, laddove non determinati in applicazione dei suddetti parametri di cui al DM n. 140/2012, la Giunta Regionale ha individuato i relativi importi nella misura percentuale del 10% degli emolumenti del Direttore Generale;
- l’ultimo cpv dell’art 5 dello Statuto dell’ARPAL prevede che i compiti del direttore generale di cui agli artt. 4 e 9 sono attribuiti al Commissario Straordinario;
- il compenso del Commissario Straordinario è stabilito in € 120.000,00 annui, al netto di oneri ed accessori come per legge, giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1 del 8.01.2019;

Rilevato che:

- la richiamata modifica all’art. 9, comma 8 della L.R.n. 29/2018 ad opera dell’art. 23 della Legge Regionale n. 52 del 30/11/2019, è entrata in vigore a decorrere dal 30/11/2019;

Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che sussistano i presupposti per determinare il compenso annuale lordo omnicomprensivo per il Revisore Unico dell’Agenzia Regionale per le politiche attive per il lavoro (A.R.P.A.L.), in conformità ad analoghe fattispecie, in proporzionale all’importo degli emolumenti del Direttore Generale/Commissario Straordinario della stessa Agenzia, nella misura del 10%;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679**Garanzie di riservatezza**

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro -Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. k), propone alla Giunta:

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di determinare il compenso annuale lordo onnicomprensivo per il Revisore Unico dell'Agenzia Regionale per le politiche attive per il lavoro (A.R.P.A.L.), nominato nella persona della dott.ssa Lauretana Fasano con DGR n. 212 del 12.02.2019, nell'ammontare di € 12.000,00 (euro dodicimila) in applicazione del novellato art.9 comma 8 della L.R.n. 29/2018, pari al 10% del compenso stabilito per il Commissario Straordinario con DPGR n.1/2019;
3. di disporre la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione e tutela del lavoro, alla dott.ssa Lauretana Fasano;
4. di disporre la trasmissione in copia all'Agenzia Regionale per le politiche attive per il lavoro, per gli adempimenti successivi di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. Collocamento obbligatorio e Raccordo ARPAL

dott. ssa Teresa Antonicelli

Il Dirigente del Servizio rete regionale dei servizi per il lavoro

dott.ssa Monica Calzetta

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro

dott.ssa Luisa Anna Fiore

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Prof. Ing. Domenico Laforgia

L'Assessore proponente

Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di determinare il compenso annuale lordo onnicomprensivo per il Revisore Unico dell'Agenzia Regionale per le politiche attive per il lavoro (A.R.P.A.L.), nominato nella persona della dott.ssa Lauretana Fasano con DGR n. 212 del 12.02.2019, nell'ammontare di € 12.000,00 (euro dodicimila) in applicazione del novellato art.9 comma 8 della L.R.n. 29/2018, pari al 10% del compenso stabilito per il Commissario Straordinario con DPGR n.1/2019;
3. di disporre la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione e tutela del lavoro, alla dott.ssa Lauretana Fasano;
4. di disporre la trasmissione in copia all'Agenzia Regionale per le politiche attive per il lavoro, per gli adempimenti successivi di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO